PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

8.9.2005 PE 362.606v01-00

EMENDAMENTI 8-26

Progetto di relazione **(PE 357.878v01-00)**
di Bill Newton Dunn
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata
COM(2005) – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))

Testo proposto dalla Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da Manfred Weber	
Emendamento 8 Considerando 3	
(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell'Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale riguarda i settori relativi alle forme più gravi di criminalità transfrontaliera ed è opportuno dare la priorità ai settori della criminalità menzionati specificamente nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata in tutti gli Stati membri. D'altra parte, dovrebbero essere previste pene e sanzioni corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.	(3) Ai sensi del punto 3.3.2 del programma dell'Aia, il ravvicinamento del diritto penale sostanziale riguarda i settori relativi alle forme più gravi di criminalità transfrontaliera ed è opportuno dare la priorità ai settori della criminalità menzionati specificamente nei trattati. La definizione dei reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale dovrebbe quindi essere armonizzata in tutti gli Stati membri. ***Gli Stati membri sono comunque liberi di definire organizzazioni criminali anche altre organizzazioni di persone, ad esempio quelle che non perseguono l'obiettivo di ottenere vantaggi finanziari o altri vantaggi materiali ovvero commettono reati passibili***

	di pene privative della libertà meno severe di quelle che possono avere la durata massima di 4 anni. D'altra parte, dovrebbero essere previste pene e sanzioni corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.

Or. de

Motivazione

La decisione quadro definisce delle condizioni minime. Gli Stati membri sono ovviamente liberi di definire le organizzazioni criminali secondo criteri più rigorosi.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 9
Considerando 4

(4) È opportuno prevedere un reato specifico per la "direzione di un'organizzazione criminale" e includere disposizioni al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni attraverso Eurojust.	(4) È opportuno prevedere un reato specifico per la "***promozione, costituzione, organizzazione e*** direzione di un'organizzazione criminale" e includere disposizioni al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni attraverso Eurojust.

Or. it

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 10
Considerando 5 (nuovo)

	(5 bis) Dato che lo sviluppo e la strutturazione di reti criminali internazionali ottimamente funzionanti e mobili rallentano le indagini e al fine di fornire una risposta più adeguate a tale fenomeno nonché accrescere l'efficacia della cooperazione tra gli Stati membri, sarebbe utile riflettere sugli strumenti che possono favorire iniziative coordinate a

livello di Stati membri per lo sviluppo di strumenti adeguati, quali metodi e tecniche speciali di indagine e di infiltrazione nonché una regolamentazione sui pentiti, come esiste già in taluni Stati membri.

Or. fr

Emendamento presentato da Bill Newton Dunn

Emendamento 11
Considerando 7 bis (nuovo)

Le organizzazioni criminali oltrepassano impunemente le frontiere interne dell'Unione e ne traggono benefici considerevoli, mentre i funzionari di polizia non possono uscire dallo Stato membro cui appartengono in quanto le loro competenze sono limitate al territorio di quest'ultimo (fatta eccezione per talune situazioni temporanee). È quindi urgente istituire una polizia dell'Unione per combattere la criminalità organizzata su un piede di parità con ques'ultima.

Or. en

Motivazione

Finché i funzionari di polizia non disporranno delle competenze necessarie per combattere la criminalità organizzata a livello internazionale su un piede di parità, i cittadini dell'Unione continueranno a subire il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e numerose altre gravi forme di criminalità.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 12
Articolo 2, lettera a)

a) il fatto di dirigere un'organizzazione criminale	a) il fatto di ***promuovere, costituire, organizzare o*** dirigere un'organizzazione criminale

Or. it

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 2)

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che i reati di cui all'articolo 1, commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale, ***siano passibili di*** pene privative della libertà più severe di quelle previste ***dal diritto nazionale*** per tali reati, tranne che nei casi in cui le pene previste siano già la pene massime possibili conformemente al diritto nazionale.	2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che i reati di cui all'articolo 1, commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale, ***possano essere puniti con*** pene privative della libertà più severe di quelle previste ***nei casi in cui i reati siano commessi individualmente.***

Or. de

Motivazione

Il fatto di commettere un reato nel quadro di un'organizzazione criminale comporta generalmente una pena più pesante rispetto a quando un reato sia commesso da un singolo individuo. È opportuno vigilare affinché i tribunali degli Stati membri possano tenere sufficientemente conto di tale circostanza aggravante. Per contro, non è opportuno lasciare agli Stati membri l'opportunità di definire espressamente il reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale come circostanza aggravante sotto il profilo giuridico.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che alle persone ritenute responsabili a norma dell'articolo 2, possano essere applicate, oltre alle sanzioni previste dai paragrafi precedenti del presente articolo, anche altre sanzioni quali:
	a) la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'utilizzo;
	b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività

professionale o di impresa;

c) misure di decadenza ed ineleggibilità relativamente a cariche politiche ed incarichi pubblici.

Or. it

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che i reati di cui all'articolo 2, siano passibili di pene privative della libertà più severe di quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo quando:

a) l'organizzazione criminale ha finalità terroristiche;

b) l'organizzazione criminale organizza il traffico di esseri umani;

c) l'organizzazione criminale è di stampo mafioso, cioè si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Or. de

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè i profitti provenienti dalla criminalità organizzata possano essere confiscati o distrutti.

Or. de

Motivazione

Non è ammissibile che i profitti e i beni procurati dalla criminalità organizzata possano servire a commettere atti illegali ovvero ad altri fini.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 17
Articolo 4, frase introduttiva

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che le pene di cui all'articolo 3 possano essere ridotte quando l'autore del reato:	Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per far sì che le pene di cui all'articolo 3 possano essere ridotte***, in particolare*** quando l'autore del reato:

Or. de

Motivazione

È opportuno precisare che l'articolo 4 non presenta una lista esaustiva delle possibili attenuanti.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 18
Articolo 5, titolo

Responsabilità delle persone ***morali***	Responsabilità delle persone ***giuridiche***

Or. it

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;	a) sul potere di rapprsentanza, ***anche di fatto,*** di detta persona giuridica;

Or. it

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;	b) sul potere di prendere decisioni***, anche di fatto,*** per conto della persona giuridica;

Or. it

Emendamento presentato da Brian Crowley

Emendamento 21
Articolo 6, punto e bis) (nuovo)

	e bis) la confisca dei patrimoni, dei conti bancari e di tutti gli altri beni che costituiscono il provento dall'attività criminale in questione;

Or. en

Motivazione

È importante vigilare affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5 non resti in possesso di risorse finanziarie.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Quando un reato di cui all'articolo 2 rientra tra le competenze di più di uno Stato membro e uno qualsiasi di tali Stati può avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato con l'obiettivo di concentrare, se possibile, i procedimenti in un unico Stato membro. A tal fine, gli Stati membri utilizzano, ove opportuno, Eurojust.	Quando un reato di cui all'articolo 2 rientra tra le competenze di più di uno Stato membro e uno qualsiasi di tali Stati può avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato con l'obiettivo di concentrare, se possibile, i procedimenti in un unico Stato membro. A tal fine, gli Stati membri utilizzano, ove opportuno, Eurojust. ***Se entro un termine di due mesi gli Stati membri non pervengono ad un accordo, la decisione spetta a Eurojust.***
Si prendono in considerazione, successivamente, i seguenti elementi:	Si prendono in considerazione, successivamente, i seguenti elementi:
a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;	a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;
b) ***lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;***	b) ***lo Stato membro d'origine delle vittime;***
c) ***lo Stato membro d'origine delle vittime;***	c) ***lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;***
d) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore del reato.	d) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore del reato.

Or. de

Motivazione

È necessario evitare a tutti i costi che conflitti di competenza ritardino l'istruttoria. Gli Stati membri devono accordarsi su quale sia lo Stato membro che deve farsi carico delle indagini e la successione indicata delle decisioni è a tal fine proficua e corretta. È tuttavia necessario sapere precisamente che cosa succede qualora gli Stati membri non giungano ad un accordo.

L'ordine di presentazione degli elementi va modificato. È infatti molto più importante che a condurre le indagini sia lo Stato membro in cui risiedono le vittime anziché lo Stato membro in cui risiedono gli autori del reato.

Emendamento presentato da Brian Crowley

Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 2 bis) (nuovo)

2 bis) Ciascuno Stato membro istituisce un'Autorità per la confisca dei beni

provento di attività criminali che effettua le indagini, avvia i procedimenti giudiziari e procede alla confisca dei beni provento di attività criminali, e vigila affinché le autorità fiscali nazionali collaborino a tali indagini.

Or. en

Motivazione

È importante creare un'Autorità per la confisca dei beni provento di attività criminali che in particolare effettui le indagini e proceda alla confisca dei beni provento di attività di attività criminali.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 24
Articolo 8 bis) (nuovo)

Articolo 8 bis

Protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che coloro che forniscono informazioni utili alla prevenzione, alla scoperta e/o alla punizione dei crimini compiuti da organizzazioni criminali, siano essi testimoni ovvero autori di reati di cui al disposto dell'articolo 4, vengano adeguatamente protetti da rischi di ritorsioni, minacce, intimidazioni dirette nei confronti loro o di loro congiunti.

Emendamento presentato da Manfred Weber

Emendamento 25
Articolo 8 ter) (nuovo)

Articlo 8 ter

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la cooperazione internazionale, in particolare anche

attraverso la costituzione di squadre comuni di indagine.

Emendamento presentato da Bill Bewton Bunn

Emendamento 26
Articolo 10, paragrafo 2

2) Gli Stati membri trasmettono entro il (…), al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Il Consiglio, dopo aver esaminato la relazione stilata sulla base di queste informazioni e una relazione scritta dalla Commissione, verifica, entro il (…), se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.	2) Gli Stati membri trasmettono entro il (…), al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Il Consiglio ***e il Parlamento europeo,*** dopo aver esaminato la relazione stilata sulla base di queste informazioni e una relazione scritta ***trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, verificano***, entro il (…), se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Or. een

Motivazione

I due organi co-legislativi devono essere associati su un piede di parità.